



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 aprile 2025
(OR. fr)

7042/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0043 (NLE)

PECHE 59

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra
la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2025-2029)

PROTOCOLLO
DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO
NEL SETTORE DELLA PESCA
TRA LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO
E LA COMUNITÀ EUROPEA (2025-2029)

CONSIDERANDO la stretta cooperazione tra le parti, segnatamente nel quadro delle relazioni tra l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) e l'Unione europea, e il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea¹,

le parti del presente protocollo convengono quanto segue:

¹ GU UE L 48 del 2.2.2008, pag. 41,
ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/147\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/147(1)/oj).

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea, di seguito denominate congiuntamente "parti" e singolarmente "parte". Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) "accordo": l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea;
- 2) "accordo di Samoa": l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹;
- 3) "autorità dell'Unione": la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'Unione in Costa d'Avorio, equivalente all'espressione "autorità comunitarie" di cui all'articolo 2 dell'accordo;
- 4) "autorità ivoriane": il ministero delle Risorse della pesca;
- 5) "sostegno settoriale": il sostegno finanziario dell'Unione per l'attuazione della politica settoriale della pesca e dell'acquacoltura della Costa d'Avorio;
- 6) "catture": specie acquatiche marine catturate da un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;

¹ GU UE L 2023/2862 del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

- 7) "sbarco": lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;
- 8) "delegazione": la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio;
- 9) "dispositivi di concentrazione del pesce": oggetti artificiali o naturali in superficie al di sotto dei quali si raggruppano varie specie da essi attratte, aumentando in tal modo le possibilità di catturarle;
- 10) "Costa d'Avorio": la Repubblica della Costa d'Avorio;
- 11) "legislazione della Costa d'Avorio": la legislazione della Costa d'Avorio in materia di attività di pesca;
- 12) "licenza di pesca": autorizzazione amministrativa rilasciata dalle autorità ivoriane a un operatore per un peschereccio dell'Unione che conferisce il diritto a tale operatore di pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio per un dato periodo; è equivalente all'"autorizzazione di pesca" quale definita dalla legislazione dell'Unione;
- 13) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
- 14) "nave d'appoggio": una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca;

- 15) "osservatore": persona autorizzata da un'autorità nazionale, conformemente all'allegato, a osservare l'attuazione delle norme applicabili alle operazioni di pesca o a osservare tali operazioni a fini scientifici;
- 16) "operatore": persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione, di distribuzione e di vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 17) "operazione di pesca": tutte le attività connesse con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo, dalla rete o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;
- 18) "pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995;
- 19) "marittimo-pescatore": qualsiasi persona assunta o ingaggiata a qualunque titolo o che eserciti un'attività professionale a bordo di un peschereccio, comprese le persone che lavorano a bordo e sono remunerate a percentuale, ma esclusi i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, il personale di terra incaricato di svolgere lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori; Per "marittimi ACP" quali definiti nell'accordo si intendono i marittimi-pescatori ai sensi della presente definizione;
- 20) "possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in catture o sforzo di pesca;

- 21) "presente protocollo": il presente protocollo di attuazione dell'accordo, il relativo allegato e le relative appendici;
- 22) "rigetti": catture non trattenute a bordo;
- 23) "trasbordo": il trasferimento diretto da un peschereccio ad un altro di un qualsiasi quantitativo di pesce tenuto a bordo, indipendentemente dal luogo di manovra, senza che il pesce sia registrato come sbarcato;
- 24) "Unione": l'Unione europea, che sostituisce e succede alla Comunità europea.

ARTICOLO 2

Obiettivo

Obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell'accordo, precisando in particolare le condizioni di accesso dei pescherecci dell'Unione alla zona di pesca della Costa d'Avorio e le modalità di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.

ARTICOLO 3

Periodo di applicazione

Il presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della firma conformemente all'articolo 20.

ARTICOLO 4

Relazione tra il presente protocollo e l'accordo

Il presente protocollo è interpretato e applicato nel contesto dell'accordo e in modo coerente con esso.

Qualora un nuovo accordo estingua l'accordo, sostituendolo o modificandolo, le parti, su richiesta di una di esse, concordano la possibilità di modificare il presente protocollo nella misura necessaria per renderlo conforme al nuovo accordo o all'accordo modificato.

ARTICOLO 5

Principi

Le parti agiscono e attuano il presente protocollo conformemente ai principi seguenti:

- 1) l'attuazione del presente protocollo, in particolare l'esercizio delle attività di pesca, avviene in modo da garantire un'equa ripartizione dei benefici che ne derivano;
- 2) le parti attuano il presente protocollo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di Samoa;

- 3) conformemente al principio di trasparenza la Costa d'Avorio, in sede di commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo (di seguito denominata "commissione mista"), mette a disposizione dell'Unione le informazioni relative a qualsiasi accordo che autorizzi l'accesso di tonniere straniere alla zona di pesca della Costa d'Avorio e l'elenco delle tonniere autorizzate in tale ambito;
- 4) conformemente al principio di non discriminazione la Costa d'Avorio s'impegna ad applicare le stesse misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte tonniere industriali straniere operanti nella zona di pesca della Costa d'Avorio e aventi le stesse caratteristiche di quelle contemplate dal presente protocollo;
- 5) per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti tengono debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti;
- 6) le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sui pescherecci dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca. Ciò in particolare riguarda anche il rispetto della libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l'eliminazione della discriminazione in materia d'impiego e professione, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione;

- 7) le parti s'impegnano a promuovere la ratifica delle convenzioni dell'OIL e dell'IMO applicabili ai marittimi-pescatori. S'impegnano inoltre a promuovere un'adeguata formazione dei marittimi-pescatori, in particolare quella prevista dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW-F) dell'IMO.

ARTICOLO 6

Nessi tra il presente protocollo e altri accordi e strumenti giuridici in materia di pesca

Il presente protocollo è interpretato e applicato nel rispetto degli atti seguenti e compatibilmente con gli stessi:

- a) le raccomandazioni e risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altre organizzazioni regionali per la pesca competenti, quali il Comitato per la pesca nell'Atlantico orientale (*Comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est – COPACE*) e il Comitato per la pesca del Golfo di Guinea centro-occidentale (*Comité des pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée – CPCO*);
- b) l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995;
- c) il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;
- d) l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO del 2009;
- e) le linee guida volontarie per garantire una pesca sostenibile su piccola scala nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà della FAO pubblicate nel 2015.

ARTICOLO 7

Accesso delle pescherecci dell'Unione alla zona di pesca della Costa d'Avorio

1. L'accesso alla zona di pesca della Costa d'Avorio di cui all'articolo 5 dell'accordo è possibile per le navi dell'Unione entro i limiti seguenti:

- a) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità;
- b) pescherecci con palangari di superficie: 7 unità.

Le navi d'appoggio sono autorizzate nella zona di pesca della Costa d'Avorio alle condizioni stabilite nell'allegato e conformemente alle risoluzioni e raccomandazioni pertinenti dell'ICCAT.

2. Le operazioni di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1 riguardano le specie altamente migratorie (specie enumerate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate nell'ambito della ICCAT o di altre convenzioni internazionali o della legislazione della Costa d'Avorio, in particolare le specie elencate nell'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 11 e 12.

4. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio solo le pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca valida in tale zona nel quadro del presente protocollo.

5. Le autorità ivoriane rilasciano licenze di pesca alle pescherecci dell'Unione esclusivamente nel quadro del presente protocollo. È vietato il rilascio di licenze di pesca alle pescherecci dell'Unione al di fuori del quadro del presente protocollo, in particolare sotto forma di licenza di pesca diretta.

6. Le coordinate geografiche della zona di pesca della Costa d'Avorio sono indicate nell'appendice 1 dell'allegato.

ARTICOLO 8

Contropartita finanziaria – modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 740 000 EUR all'anno, pari a un importo complessivo di 2 960 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 3.

2. La contropartita finanziaria è costituita da:

- a) un importo annuo di 305 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 100 tonnellate/anno, per l'accesso alla zona di pesca della Costa d'Avorio; e
- b) un importo annuo specifico di 435 000 EUR per contribuire all'attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d'Avorio.

3. Gli operatori versano inoltre una contropartita finanziaria annua per l'accesso dei loro pescherecci alla zona di pesca della Costa d'Avorio conformemente al capo II dell'allegato.

4. Il paragrafo 2 si applica fatti salvi gli articoli 9, 11, 12, 17 e 18 del presente protocollo e gli articoli 12 e 13 dell'accordo.
5. Se le catture delle pescherecci dell'Unione in un anno superano il quantitativo di riferimento annuo, l'importo della contropartita finanziaria annuale è integrato da un pagamento di 50 EUR per tonnellata supplementare catturata. Il pagamento di tali catture supplementari è effettuato non appena le catture per l'anno in questione sono state approvate dalle parti conformemente al capo II dell'allegato. Tuttavia, se i quantitativi catturati dalle pescherecci dell'Unione superano il doppio del quantitativo di riferimento annuo, il pagamento dell'importo dovuto per le catture che superano tale soglia è rinviato di un anno.
6. La contropartita finanziaria prevista al paragrafo 2, lettera a), è versata entro e non oltre novanta giorni dalla data di applicazione a titolo provvisorio del presente protocollo per il primo anno ed entro e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.
7. La contropartita finanziaria è versata alla Tesoreria dello Stato della Costa d'Avorio.
8. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata su un conto della Tesoreria dello Stato destinato all'attuazione del sostegno settoriale. Il pagamento è effettuato conformemente all'articolo 9, paragrafo 10.
9. La Costa d'Avorio comunica ogni anno all'Unione le coordinate del conto o dei conti da utilizzare per i pagamenti ai paragrafi 7 e 8.

10. Ciascuna componente della contropartita finanziaria è iscritta nel bilancio dello Stato ed è soggetta alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Costa d'Avorio.

ARTICOLO 9

Sostegno settoriale

1. Nell'ambito del presente protocollo è previsto un programma di sostegno settoriale. Tale programma contribuisce all'attuazione della politica della pesca e dell'acquacoltura in Costa d'Avorio sostenendo in particolare:

- a) il miglioramento delle conoscenze e competenze scientifiche sulle risorse alieutiche;
- b) misure per la gestione e lo sviluppo di una pesca e di un'acquacoltura artigianali sostenibili;
- c) le comunità di pescatori, in particolare attraverso il contributo all'occupazione e la formazione professionale, con particolare attenzione alle donne e ai giovani;
- d) la definizione e l'attuazione di politiche per il controllo e l'ispezione delle attività di pesca volte in particolare a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e a scoraggiare e sanzionare le infrazioni connesse alla pesca INN.

2. Entro e non oltre tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo l'Unione e la Costa d'Avorio concordano, nell'ambito della commissione mista, il programma di sostegno settoriale pluriennale, che comprende in particolare:

- a) gli orientamenti in base ai quali è utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b);
- b) gli obiettivi da raggiungere per promuovere una pesca sostenibile e responsabile;
- c) i criteri per la valutazione dei risultati e le condizioni alle quali sono effettuati i pagamenti (orientamenti).

3. Il programma di sostegno settoriale è oggetto di consultazioni con i portatori di interessi in Costa d'Avorio ed è reso pubblico.

4. È redatto un programma annuale che definisce per ciascun progetto o attività:

- a) le esigenze che tale progetto o attività dovrebbe soddisfare;
- b) gli obiettivi;
- c) i risultati attesi e gli indicatori misurabili;
- d) le stime dei costi;

- e) il calendario provvisorio dei risultati. Tale calendario può prevedere che i risultati del programma di sostegno settoriale siano ripartiti su più anni.
5. Le parti garantiscono la visibilità delle operazioni finanziate dal sostegno settoriale e dell'azione dell'Unione nell'ambito del partenariato con la Costa d'Avorio. Tale visibilità è uno degli obiettivi di cui al paragrafo 4.
6. Qualsiasi proposta di modifica sostanziale del programma di sostegno settoriale o degli importi specifici assegnati ai progetti da realizzare deve essere preventivamente notificata all'Unione e approvata dalle parti in sede di commissione mista.
7. Ogni anno la Costa d'Avorio presenta alla commissione mista una relazione scritta sull'attuazione delle attività del programma di sostegno settoriale e un rapporto di esecuzione finanziaria che valuta i risultati dell'attuazione del programma settoriale pluriennale. La commissione mista decide in merito al versamento di una rata successiva sulla base del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 4 durante l'attuazione del programma.
8. Entro e non oltre sei mesi dall'ultimo pagamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), è presentata una relazione finale sull'intero programma pluriennale. Tale relazione contiene un bilancio dell'attuazione del programma per tutti i pagamenti effettuati nell'ambito del presente protocollo.
9. Le parti continuano a monitorare il programma di sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), se necessario oltre la scadenza del presente protocollo.

10. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo è effettuato:

- a) per la prima rata, dopo la convalida del programma di sostegno settoriale da parte della commissione mista a norma del paragrafo 2;
- b) per le rate successive, a seguito della valutazione dei risultati di cui al paragrafo 4, sulla base dei progressi compiuti nell'attuazione delle attività, che devono essere valutati dalla commissione mista.

Salvo casi di forza maggiore, la contropartita finanziaria all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di 12 mesi dalla scadenza del presente protocollo.

11. Le parti convengono di stabilire orientamenti per l'attuazione e il monitoraggio del sostegno settoriale. Tali orientamenti sono convalidati durante la prima riunione della commissione mista e, se necessario, possono essere riveduti.

12. Le verifiche e i controlli sull'utilizzo dei fondi della contropartita finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di revisione contabile e di controllo di ciascuna parte, compresi la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.

ARTICOLO 10

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca sostenibile

1. Le parti s'impegnano ad instaurare una cooperazione tecnico-scientifica nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 3 dell'accordo.
2. Le parti s'impegnano a promuovere, a livello subregionale, una cooperazione per una pesca sostenibile, in particolare nell'ambito dell'ICCAT e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente. Le parti si conformano alle raccomandazioni dell'ICCAT.
3. Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca INN nella Costa d'Avorio.
4. A norma dell'articolo 4 dell'accordo le parti possono convocare una riunione scientifica per qualsiasi valutazione scientifica, per la raccomandazione di misure volte a una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e per l'attuazione dell'articolo 12 del presente protocollo.

ARTICOLO 11

Revisione concordata delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Costa d'Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, è aumentata proporzionalmente, *pro rata temporis*.
2. Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere a una riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), la componente della contropartita finanziaria corrispondente è ridotta proporzionalmente, *pro rata temporis*.

ARTICOLO 12

Nuove possibilità di pesca e pesca esplorativa

1. Nel caso in cui i pescherecci dell'Unione siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 7, paragrafo 1 o 2, l'Unione consulta la Costa d'Avorio per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nel corso di tali consultazioni le parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, segnatamente quelli formulati dalle organizzazioni regionali o subregionali di gestione della pesca.

2. La commissione mista può stabilire che durante la riunione scientifica di cui all'articolo 10, paragrafo 4, si formulino:

- a) raccomandazioni per verificare la possibilità di intraprendere nuove attività di pesca, in particolare sotto forma di campagna di pesca esplorativa;
- b) condizioni applicabili a tali nuove possibilità di pesca, come l'attuazione di piani di gestione pluriennali.

3. Le parti convengono di apportare le modifiche necessarie al presente protocollo in sede di commissione mista.

4. Se raccomandato in sede di riunione scientifica, le parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d'Avorio, campagne di pesca esplorativa volte a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.

5. A tal fine l'Unione trasmette alle autorità ivoriane le domande di licenza di pesca esplorativa sulla base di un fascicolo tecnico contenente:

- a) le caratteristiche tecniche del peschereccio;
- b) il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività di pesca considerata;
- c) i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

6. La durata delle campagne di pesca esplorativa è conforme alle raccomandazioni della riunione scientifica e non può superare complessivamente i sei mesi. Tali campagne sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.
7. Per tutta la durata della campagna sono presenti a bordo un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scientifico della Costa d'Avorio. I loro protocolli di osservazione sono armonizzati secondo le raccomandazioni formulate in sede di riunione scientifica.
8. Le catture effettuate nell'ambito e nel corso della campagna esplorativa sono sbarcate e vendute in Costa d'Avorio.
9. I risultati dettagliati della campagna sono analizzati in sede di riunione scientifica e le conclusioni sono trasmesse alla commissione mista per esame.

ARTICOLO 13

Legislazione applicabile

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nella zona di pesca della Costa d'Avorio sono disciplinate dal presente protocollo e, per le materia non contemplate da quest'ultimo, dalla legislazione della Costa d'Avorio.
2. La Costa d'Avorio trasmette all'Unione la legislazione applicabile prima dell'applicazione a titolo provvisorio del presente protocollo.

3. Le autorità ivoriane informano quanto prima l'Unione in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca. Le modifiche sono applicabili nei confronti dei pescherecci dell'Unione entro sessanta giorni a decorrere da tale notifica.

4. L'Unione informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione.

ARTICOLO 14

Scambio elettronico di dati

1. La Costa d'Avorio e l'Unione adottano sistemi informatici sicuri che automatizzino lo scambio in tempo reale di dati relativi alle autorizzazioni e alle attività dei pescherecci dell'Unione o effettuano scambi per via elettronica conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

2. L'Unione provvede affinché alla Costa d'Avorio siano regolarmente trasmesse le informazioni seguenti:

- a) per quanto riguarda le attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio:
 - le posizioni delle navi, conformemente alle disposizioni previste per il sistema di controllo dei pescherecci (VMS);

- le catture giornaliere dei pescherecci dell'Unione di cui all'articolo **Error! Reference source not found.**, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - le notifiche di entrata e uscita dalla zona di pesca delle pescherecci dell'Unione di cui all'articolo **Error! Reference source not found.**, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) per quanto riguarda i porti della Costa d'Avorio:
- le notifiche preventive di trasbordo e le dichiarazioni di trasbordo per le navi dell'Unione di cui all'articolo **Error! Reference source not found.**, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - le notifiche preventive di rientro in porto e le dichiarazioni di sbarco per le pescherecci dell'Unione di cui all'articolo **Error! Reference source not found.**, paragrafo 1, lettere a) e b).
3. I documenti scambiati in formato elettronico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
4. La Costa d'Avorio e l'Unione si notificano senza ritardo qualsiasi malfunzionamento dei sistemi informatici di cui al paragrafo 1 e attuano le procedure necessarie a garantire la continuità dello scambio d'informazioni.
5. Le modalità di trasmissione dei dati, comprese le disposizioni sulla continuità dello scambio d'informazioni, sono illustrate nell'allegato.

6. Le parti si adoperano per attuare la trasmissione dei dati ERS di cui al capo III dell'allegato in formato UN/FLUX entro un termine massimo di 12 mesi dalla firma del protocollo.

7. In caso di problemi tecnici, le parti convengono di consultarsi al fine di trovare una soluzione sostitutiva e di adottare misure per conseguire quanto prima l'obiettivo di cui al paragrafo 6.

ARTICOLO 15

Protezione dei dati

1. La Costa d'Avorio e l'Unione provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo, in particolare a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca.

2. Le parti s'impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e tutti i dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

3. I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

4. I dati personali scambiati nel quadro dell'accordo sono trattati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, appendice 6, del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.

5. I dati scambiati nel quadro dell'accordo continuano a essere trattati conformemente al presente articolo e all'appendice 6 dell'allegato, anche dopo la scadenza del presente protocollo.

ARTICOLO 16

Prerogative della commissione mista

1. La commissione mista può deliberare o decidere mediante scambi di lettere o riunioni a distanza.
2. Conformemente alle procedure specifiche di ciascuna delle parti, la commissione mista adotta le modifiche del presente protocollo riguardanti:
 - a) le possibilità di pesca a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, e di conseguenza la contropartita finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a);
 - b) le modalità di attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 9;
 - c) le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione;

- d) le garanzie supplementari per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 15, paragrafo 4;
- e) l'attuazione dell'articolo 4.

Tali modifiche del presente protocollo sono riportate in un verbale firmato dalle parti che indica la data in cui esse diventano applicabili.

ARTICOLO 17

Revisione intermedia

In occasione della riunione annuale del 2026 la commissione mista esaminerà le disposizioni tecniche del presente protocollo e del relativo allegato conformemente all'articolo 4.

ARTICOLO 18

Sospensione dell'applicazione del presente protocollo

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
 - a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio;

- b) modifiche significative nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti che ostacolano lo svolgimento di tali attività;
- c) attivazione dei meccanismi di cui all'articolo 101, paragrafi 6 e 7, dell'accordo di Samoa in caso di violazione di elementi essenziali o nei casi gravi di corruzione quali definiti in tale accordo;
- d) mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria prevista all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
- e) controversia grave e irrisolta in sede di commissione mista in merito all'interpretazione del presente protocollo o in caso di inosservanza delle sue disposizioni constatata da una delle parti.

2. Quando l'applicazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3. Il mancato pagamento da parte dell'Unione al paragrafo 1, lettera d), può essere considerato tale solo dopo la scadenza di un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica di constatazione di detto mancato pagamento alle autorità dell'Unione da parte delle autorità ivoriane.

In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Una volta risolta la controversia, l'applicazione del presente protocollo riprende e le parti si consultano al fine di individuare gli importi e le modalità della compensazione.

ARTICOLO 19

Denuncia

In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.

L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

ARTICOLO 20

Applicazione a titolo provvisorio

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1° gennaio 2025.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ARTICOLO 22

Testi autentici

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle pescherecci dell'Unione
nella zona di pesca della Costa d'Avorio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Zona di pesca

Le coordinate geografiche delle linee di base e dei punti che delimitano i confini della zona di pesca della Costa d'Avorio figurano nell'appendice 1.

Fatto salvo il punto 2, le pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

2. Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Al momento del rilascio della licenza di pesca, la Costa d'Avorio comunica agli operatori e all'Unione le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Qualsiasi modifica di tali zone deve essere comunicata quanto prima all'Unione.

3. Conto bancario

Prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, la Costa d'Avorio comunica all'Unione le coordinate del conto della Tesoreria di Stato su cui devono essere versati gli importi a carico degli operatori dei pescherecci dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli operatori.

4. Recapiti

I recapiti necessari per le comunicazioni di cui al presente allegato figurano nell'appendice 3.

CAPO II

LICENZE DI PESCA

SEZIONE 1

PROCEDURE APPLICABILI

1. Condizioni preliminari all'ottenimento di una licenza di pesca – navi ammissibili

Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio soltanto le navi ammissibili. A tal fine, le navi in questione devono essere iscritte nel registro dei pescherecci dell'Unione. Le domande sono trattate conformemente al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Affinché un peschereccio sia ammissibile, all'operatore, al comandante (ossia il marittimo-pescatore responsabile del comando del peschereccio) e al peschereccio stesso dell'Unione non possono essere vietate le attività nella zona di pesca della Costa d'Avorio e il peschereccio dell'Unione non deve risultare formalmente iscritto nell'elenco delle navi INN. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione della Costa d'Avorio e cioè devono aver assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca in Costa d'Avorio nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione.

¹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU UE L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj>).

2. Domanda di licenza di pesca

L'Unione presenta per via elettronica alla Costa d'Avorio una domanda di licenza di pesca per ciascun peschereccio almeno 21 giorni lavorativi prima della data di inizio delle operazioni auspicata.

La trasmissione elettronica delle domande di licenza di pesca e la convalida della loro accettazione avvengono tramite il sistema LICENCE, vale a dire il sistema elettronico sicuro di gestione delle licenze di pesca messo a disposizione dalla Commissione europea.

Le domande di licenza di pesca sono presentate insieme alle informazioni di cui all'appendice 4, corredate dei documenti seguenti:

- una prova di pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della licenza;
- una copia del certificato di navigabilità del peschereccio;
- una copia del certificato di assicurazione del peschereccio;
- una fotografia digitale a colori recente del peschereccio (vista laterale), di risoluzione adeguata, in cui figurino chiaramente il nome e il numero di identificazione del peschereccio;
- un'illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati;
- il certificato di immatricolazione del peschereccio.

3. La domanda di rinnovo di una licenza di pesca a titolo del presente protocollo per un peschereccio le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate può essere corredata unicamente della prova di pagamento del canone.

4. Periodo di validità della licenza di pesca

Il periodo di validità delle licenze di pesca è un periodo annuale definito come segue:

- a) per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;
- b) in seguito, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- c) per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo stesso.

5. Canone forfettario

L'importo del canone forfettario per peschereccio per ciascuna categoria è indicato nella sezione 2.

Il canone è versato su un conto della Tesoreria di Stato indicato dalla Costa d'Avorio prima dell'applicazione del presente protocollo.

Per il primo e l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, i canoni forfettari e i relativi quantitativi per i pescherecci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo, sono ridotti *pro rata temporis*.

6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze di pesca, la Repubblica della Costa d'Avorio stabilisce l'elenco aggiornato delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio. Tale elenco è comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

7. Rilascio delle licenze di pesca

Gli originali delle licenze di pesca sono rilasciati dalle autorità ivoriane entro 21 giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione di cui al punto 2. Sono consegnati agli operatori o ai loro rappresentanti, se del caso tramite la delegazione.

La Costa d'Avorio comunica se la domanda di licenza di pesca è accettata e carica una copia elettronica dell'originale firmato nel sistema LICENCE non appena questo sia divenuto pienamente operativo. Nel frattempo la Costa d'Avorio invia per posta elettronica all'Unione una copia scansionata delle licenze di pesca rilasciate.

8. Malfunzionamento del sistema LICENCE

In caso di problemi nella trasmissione delle informazioni con il sistema LICENCE tra la Commissione europea e la Costa d'Avorio, gli scambi elettronici delle licenze di pesca sono effettuati tramite posta elettronica fintantoché il sistema non torni a essere nuovamente operativo.

Dopo il ripristino del sistema LICENCE, ogni parte aggiorna le informazioni in tale sistema. Trasferimento di una licenza di pesca.

9. La licenza di pesca è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di comprovate circostanze anomale, ad esempio in caso di perdita o immobilizzazione prolungata del peschereccio a causa di un'avaria tecnica grave, la licenza di pesca del peschereccio è sostituita da una nuova licenza di pesca intestata a un altro peschereccio della stessa categoria di quella da sostituire, senza l'obbligo di versare un nuovo canone. In tal caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione dell'eventuale importo aggiuntivo da versare tiene conto della somma delle catture totali delle due navi interessate.

L'operatore del peschereccio da sostituire, o il suo rappresentante, restituisce l'originale della licenza di pesca annullata alla Costa d'Avorio, se del caso tramite la delegazione dell'UE.

La data di inizio della validità della nuova licenza di pesca è quella in cui l'operatore consegna la licenza annullata alla Costa d'Avorio.

Le parti aggiornano l'elenco delle navi autorizzate e le informazioni nel sistema LICENCE.

10. Conservazione a bordo della licenza di pesca

La licenza di pesca originale deve essere sempre conservata a bordo. Tuttavia, in attesa di poter tenere a bordo tale documento è possibile utilizzare una versione elettronica della licenza di pesca per un periodo massimo di 60 giorni civili a partire dalla data del rilascio. Durante tale periodo la copia è considerata equivalente all'originale della licenza.

11. Navi d'appoggio

La Costa d'Avorio autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di licenza di pesca di cui al presente capo, nella misura ad esse applicabile. La Costa d'Avorio stabilisce l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica all'Unione.

In caso di annullamento della licenza di pesca di una nave d'appoggio prima del rilascio della licenza da parte delle autorità ivoriane o prima che il peschereccio abbia iniziato a operare nella zona di pesca della Costa d'Avorio, l'importo versato è rimborsato. Esso può anche essere accreditato all'operatore o all'associazione di produttori e può essere utilizzato per un altro pagamento.

SEZIONE 2

CANONI E ANTICIPI

1. Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d'Avorio è fissato a 80 EUR per i primi due periodi annuali e a 85 EUR per quelli successivi.

2. Le licenze di pesca sono rilasciate previo versamento dei canoni forfettari anticipati seguenti:

a) per le tonniere con reti a circuizione:

- 12 000 EUR per peschereccio per i primi due periodi annuali e 12 750 EUR per i successivi, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate/anno.

Le navi d'appoggio sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR;

b) per i pescherecci con palangari di superficie:

- 4 000 EUR per peschereccio per i primi due periodi annuali e 4 250 EUR per i successivi, corrispondenti ai canoni dovuti per 50 tonnellate/anno.

3. Condizioni per le specie affini o associate ai tonnidi:

a) obbligo di compilare una dichiarazione dettagliata per specie;

b) durante le operazioni di sbarco in Costa d'Avorio, gli operatori si adoperano per sbarcare, a fini di vendita, le catture di specie affini o associate ai tonnidi catturate nella zona economica esclusiva (ZEE) della Costa d'Avorio.

4. Per ogni peschereccio l'Unione stabilisce un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dal peschereccio per la campagna annuale condotta nell'anno civile precedente. Essa trasmette tali computi alle autorità ivoriane entro la fine del mese di aprile dell'anno in corso. La Costa d'Avorio può contestare tali computi, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se la Costa d'Avorio non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, i computi si considerano approvati.

5. Se dal computo definitivo risulta un saldo superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento della licenza di pesca, l'operatore versa il saldo alla Costa d'Avorio sul conto indicato al capo I, punto 4, entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte della Costa d'Avorio. Tuttavia, se dal computo definitivo risulta un saldo inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non è rimborsato all'operatore.

CAPO III

DICHIARAZIONE DI CATTURA

Il presente capo si applica alle navi i dell'Unione di cui all'articolo **Error! Reference source not found.**, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo, titolari di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo.

SEZIONE 1

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE NEL GIORNALE DI PESCA E COMUNICAZIONE TRAMITE ERS

1. Il comandante del peschereccio tiene un giornale di pesca conforme alle raccomandazioni e risoluzioni pertinenti dell'ICCAT. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.
2. Tutte le pescherecci dell'Unione devono essere dotate di un sistema elettronico (di seguito "sistema ERS") in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca del peschereccio (di seguito denominati "dati ERS").
3. Le pescherecci dell'Unione non dotate di sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca della Costa d'Avorio per svolgere attività di pesca.
4. I requisiti tecnici per le comunicazioni ERS figurano nell'appendice 5, sezioni 1 e 3.
5. I dati ERS sono trasmessi utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.

6. In caso di inosservanza del presente capo, le autorità ivoriane si riservano il diritto di sospendere la licenza di pesca del peschereccio in infrazione sino alla messa in conformità e di applicare all'operatore del peschereccio la procedura d'infrazione e la sanzione previste dalla legislazione della Costa d'Avorio. L'Unione e lo Stato di bandiera ne sono informati.

SEZIONE 2

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI SULLE CATTURE

1. Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, l'Unione fornisce alla Costa d'Avorio i dati sulle catture effettuate durante il trimestre precedente. Tali dati sono presentati mensilmente, per categoria di pesca, per peschereccio e per specie, indicata con il codice FAO corrispondente.
2. I dati aggregati ricavati dai giornali di pesca sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte delle autorità dell'Unione, del computo annuo definitivo delle catture conformemente al capo II, sezione 2.
3. La Costa d'Avorio utilizza i suddetti dati e segnala eventuali incongruenze con i dati ricevuti tramite ERS conformemente al presente capo, sezione 1.

CAPO IV

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1. Le misure tecniche di conservazione applicabili alle navi titolari di una licenza di pesca, relative alla zona di pesca della Costa d'Avorio, agli attrezzi autorizzati e alle specie vietate, sono definite nella scheda tecnica che figura nell'appendice 2.
2. Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e i dispositivi di concentrazione del pesce, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica di conservazione applicabile alle loro attività di pesca.
3. In linea con tali misure tecniche di conservazione e raccomandazioni, le parti si adoperano per ridurre il livello delle catture accidentali di tartarughe, uccelli marini e altre specie non bersaglio. Le pescherecci dell'Unione provvedono a liberare tali catture per ottimizzare le possibilità di sopravvivenza di dette specie.

CAPO V

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

1. Notifiche di entrata e uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio
 - a) L'operatore di un peschereccio dell'Unione comunica alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre ore di anticipo, l'entrata o l'uscita prevista dalla zona di pesca della Costa d'Avorio di tale peschereccio.
 - b) Anche l'eventuale annullamento dell'uscita dev'essere notificato nel più breve tempo possibile.
 - c) Nel notificare l'entrata o l'uscita, il peschereccio comunica in particolare:
 - la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
 - il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie tenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; tale disposizione non si applica alle navi d'appoggio.

- d) Un peschereccio sorpreso a praticare attività di pesca senza aver notificato alle autorità ivoriane competenti l'entrata nella zona di pesca è considerata in infrazione.

2. Procedure di ispezione

- a) L'ispezione in mare o in porto, nella zona di pesca della Costa d'Avorio, delle pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca è effettuata da navi e ispettori funzionari della Costa d'Avorio ("ispettori ivoriani") debitamente designati e chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
- b) Prima di salire a bordo, gli ispettori della Costa d'Avorio comunicano al peschereccio dell'Unione la loro decisione di effettuare un'ispezione. Quest'ultima è condotta al massimo da quattro ispettori ivoriani che, prima di procedere all'ispezione, devono fornire prova della loro identità e della loro qualifica di ispettori.
- c) I comandanti delle pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca sottostanno allo svolgimento delle mansioni assegnate agli ispettori ivoriani e facilitano l'imbarco e il lavoro di questi ultimi.
- d) Le immagini (foto o video) ottenute durante le ispezioni sono destinate alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Esse non possono essere rese pubbliche a meno che il diritto ivoriano non preveda diversamente e garantendo comunque il rispetto dei diritti degli interessati.
- e) La presenza a bordo di tali funzionari ivoriani non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. Gli ispettori svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per il peschereccio, la sua attività di pesca e il carico.

- f) Al termine di ogni ispezione, gli ispettori ivoiriani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotarvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore ivoiriano che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'operatore nel corso di un procedimento connesso a un'infrazione eventualmente constatata. Se il comandante si rifiuta di firmare il documento, egli ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore ivoiriano appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori ivoiriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.
- g) La Costa d'Avorio trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni dall'ispezione.
- h) Sulla base di una valutazione dei rischi, le parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte sulle pescherecci dell'Unione, in particolare durante le operazioni di sbarco e trasbordo, per garantire la conformità sia alla normativa dell'Unione che alla legislazione della Costa d'Avorio. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori inviati dalle parti nell'ambito di tali ispezioni congiunte si attengono alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle ispezioni previste rispettivamente dalla normativa dell'Unione e dalla legislazione della Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio, l'Unione e gli Stati membri dell'Unione, nell'ambito delle loro responsabilità in qualità di Stati costieri o di bandiera, possono cooperare in azioni di follow-up delle ispezioni, conformemente alla legislazione applicabile.

- i) Inoltre, su richiesta dell'Unione, le autorità ivoriane possono autorizzare gli ispettori della pesca dell'Unione a effettuare, nei limiti delle loro competenze a norma del diritto del loro Stato membro, ispezioni dei pescherecci dell'Unione riguardanti lo sbarco, il trasbordo e la pesatura delle catture, in presenza di ispettori della Costa d'Avorio.
- j) In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, le autorità ivoriane si riservano il diritto di sospendere la licenza di pesca del peschereccio dell'Unione o in infrazione fino alla messa in conformità e di applicare le procedure d'infrazione e la sanzione previste dalla legislazione ivoriana. L'Unione e lo Stato di bandiera ne sono informati.

3. Sorveglianza partecipativa nella lotta alla pesca INN

Per rafforzare la sorveglianza della pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nella zona di pesca della Costa d'Avorio, di qualsiasi peschereccio sospettato di svolgere attività di pesca INN, raccogliendo quante più informazioni possibili riguardo a questa segnalazione. I rapporti di osservazione sono inviati senza ritardo alle autorità ivoriane e all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio che ha effettuato la segnalazione, che li trasmette immediatamente all'Unione o all'organismo da essa designato. Le autorità ivoriane trasmettono all'Unione gli eventuali rapporti di osservazione in loro possesso relativi a pescherecci dell'Unione impegnate in attività che potrebbero costituire attività di pesca INN nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

4. Sbarchi e trasbordi

- a) L'operatore di un peschereccio dell'Unione che sbarca o trasborda catture nella zona di pesca della Costa d'Avorio effettua tale operazione esclusivamente nei porti o nella rada dei porti della Costa d'Avorio. È vietato il trasbordo in mare.
- b) L'operatore del peschereccio comunica alle autorità ivoriane entro il termine prescritto:
- le informazioni richieste dall'ICCAT per la domanda preventiva d'ingresso in porto (Rec 18-09, punto 13);
 - la notifica preventiva di trasbordo (raccomandazione ICCAT 21-15, appendice 3, punto 3.1);
 - la dichiarazione di trasbordo (raccomandazione ICCAT 21-15, appendice 3, punto 3.3, e appendice 1). Le dichiarazioni di sbarco nei porti ivoriani sono trasmesse anche alla Costa d'Avorio entro gli stessi termini e formati previsti per la loro comunicazione allo Stato di bandiera.
- c) La Costa d'Avorio controlla le operazioni di trasbordo e di sbarco nei porti ivoriani conformemente agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'accordo relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO. I comandanti dei pescherecci dell'Unione impegnati in operazioni di sbarco o trasbordo nella zona di pesca della Costa d'Avorio si sottopongono al controllo di tali operazioni. Si applicano le procedure d'ispezione di cui al punto 2.

5. Modalità di trasmissione delle notifiche e delle dichiarazioni

La notifica e le dichiarazioni di cui alla presente sezione tra lo Stato di bandiera e le autorità ivoriane sono trasmesse in via prioritaria tramite ERS conformemente alle prescrizioni di cui all'appendice 5. Tuttavia, se le informazioni previste in tali notifiche e dichiarazioni non sono tutte trasmesse tramite ERS, l'operatore provvede per posta elettronica alla trasmissione integrale delle informazioni relative all'evento interessato alle autorità ivoriane. In tal caso, queste ultime ne accusano ricevuta. Le dichiarazioni di entrata e uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio sono inviate alla Costa d'Avorio sia per posta elettronica, all'indirizzo indicato nell'appendice 3, che tramite ERS.

SEZIONE 2

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI (VMS)

6. Dati di posizione delle navi

- a) Le pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca a norma del presente protocollo sono dotate di un sistema di controllo via satellite (*Vessel Monitoring System* - VMS) che consente di localizzarli e identificarli automaticamente mediante un dispositivo di localizzazione, grazie alla trasmissione automatica dei loro dati di posizione a intervalli regolari.

- b) Il comandante verifica in ogni momento la piena operatività del sistema VMS del suo peschereccio e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera.
- c) I punti di contatto, le cui coordinate sono comunicate prima della data di applicazione del presente protocollo, si scambiano ogni informazione utile in merito alle dotazioni delle pescherecci dell'Unione, ai protocolli di trasmissione o alle altre funzioni necessarie per il controllo via satellite.
- d) Il CCP dello Stato di bandiera provvede affinché le posizioni VMS siano messe automaticamente a disposizione del CCP della Costa d'Avorio, in tempo reale, per il periodo di presenza del peschereccio dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio.
- e) È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo del peschereccio per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.
- f) Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS del peschereccio volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente della Costa d'Avorio.

7. Guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo a bordo del peschereccio dell'Unione
- a) Il dispositivo difettoso deve essere sostituito entro un termine di 10 giorni lavorativi a partire dalla notifica del guasto trasmessa dallo Stato di bandiera al CCP della Costa d'Avorio. Trascorso tale periodo, il peschereccio dell'Unione interessato deve rientrare in un porto designato dalle autorità ivoriane responsabili del controllo della pesca per le formalità di rito e la riparazione o deve lasciare la zona di pesca della Costa d'Avorio, a condizione che il rapporto di ispezione del dispositivo difettoso e i motivi del guasto siano stati comunicati dallo Stato di bandiera al CCP della Costa d'Avorio.
 - b) Fintantoché il dispositivo non è sostituito, il comandante del peschereccio dell'Unione trasmette manualmente ogni quattro ore al CCP della Costa d'Avorio, per via elettronica, via radio o via fax, un rapporto di posizione globale comprendente i rapporti di posizione registrati dal comandante del peschereccio dell'Unione.
 - c) Tutti i messaggi non trasmessi durante il periodo di inattività del dispositivo sono ritrasmessi non appena è ristabilita la comunicazione tra il CCP dello Stato di bandiera interessato e il CCP della Costa d'Avorio.
8. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Costa d'Avorio

Le modalità di comunicazione sicura sono definite nell'appendice 5, sezioni 1 e 2.

9. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Il CCP della Costa d'Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, di ridurre a 30 minuti, per un determinato periodo di indagine, l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di un peschereccio presentando le prove a sostegno dell'infrazione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza ritardo i messaggi di posizione del peschereccio secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine stabilito, la Costa d'Avorio informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione dei risultati delle sue indagini e del seguito eventualmente necessario.

CAPO VI

INGAGGIO DI MARITTIMI-PESCATORI A BORDO DELLE NAVI DELL'UNIONE

1. Numero di marittimi-pescatori ACP da imbarcare

1.1. L'operatore di un peschereccio dell'Unione autorizzata nell'ambito del presente protocollo imbarca marittimi-pescatori ACP per farli lavorare a bordo del suo peschereccio come membri dell'equipaggio per tutta la durata delle attività di pesca del peschereccio nell'ambito del protocollo.

- 1.2. Il numero di marittimi-pescatori ivoriani imbarcati conformemente al punto 1.1 è controllato periodicamente dall'amministrazione ivoriana competente, al fine di raggiungere il 30 % di marittimi-pescatori ACP su tutte le navi appartenenti alla categoria delle tonniere con reti a circuizione, con una maggioranza di marittimi ivoriani.
- 1.3. I marittimi-pescatori da imbarcare a norma del punto 1.1 soddisfano i requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio¹, anche per quanto riguarda il passaporto, il libretto di navigazione, il certificato medico, il libretto internazionale delle vaccinazioni e il certificato di formazione di base. Lo Stato di bandiera comunica con sufficiente anticipo alle autorità ivoriane l'elenco dei requisiti previsti da tale legislazione. I marittimi-pescatori da imbarcare conformemente al punto 1.1. sono in grado di comprendere la lingua di lavoro che si è deciso di usare a bordo del peschereccio, di impartire ordini e istruzioni e di riferire in tale lingua.
- 1.4. Per agevolare l'imbarco di marittimi-pescatori della Costa d'Avorio, le autorità ivoriane competenti redigono, aggiornano regolarmente e comunicano agli operatori delle pescherecci dell'Unione l'elenco dei marittimi-pescatori qualificati che soddisfano le condizioni di cui al punto 1.3.
- 1.5. Il padrone marittimo redige, data e firma il ruolo dell'equipaggio conformemente al formulario 5 della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) e ne trasmette una copia alle autorità ivoriane prima che il peschereccio lasci la zona portuale.

¹ Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (GU UE L 25 del 31.1.2017, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/159/oj>).

1.6. L'operatore o il padrone marittimo, a nome dell'operatore del peschereccio dell'Unione, rifiuta l'imbarco a bordo del suo peschereccio di un marittimo-pescatore ivoriano che non soddisfi i requisiti di cui al punto 1.3.

2. Condizioni di lavoro dei marittimi-pescatori

Le condizioni d'imbarco dei marittimi-pescatori ivoriani sono conformi alla legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, anche per quanto riguarda le ore di lavoro o di riposo, i diritti di rimpatrio e la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

3. Contratto di lavoro del marittimo-pescatore

3.1. Per ogni marittimo-pescatore ingaggiato a bordo di un peschereccio dell'Unione conformemente al punto 1.1. il marittimo-pescatore e il datore di lavoro negoziano e firmano un contratto di lavoro scritto. L'accordo di lavoro scritto firmato dalle due parti deve essere obbligatoriamente vistato dall'autorità marittima ivoriana conformemente alla legislazione ivoriana.

3.2. Il contratto di lavoro scritto è conforme ai requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 (allegato I di tale direttiva).

4. Retribuzione dei marittimi-pescatori

4.1. I costi delle retribuzioni e i costi di manodopera supplementari sono sostenuti direttamente o, se il datore di lavoro del marittimo-pescatore è un servizio privato del mercato del lavoro, indirettamente dall'armatore.

- 4.2. Ai marittimi-pescatori ACP dovrebbe essere corrisposta una retribuzione mensile o regolare garantita, preferibilmente mediante bonifico bancario, indipendentemente dalle catture e/o dalle vendite effettive di pesce. La retribuzione è stabilita di comune accordo tra gli operatori o i loro agenti e i marittimi-pescatori e/o i loro sindacati o rappresentanti. Qualora non siano stati conclusi contratti collettivi, le condizioni salariali concesse ai marittimi-pescatori ACP non possono essere inferiori a quelle applicate agli equipaggi dei rispettivi paesi ACP e, in nessun caso, a quelle stabilite dalla sottocommissione per i salari dei marittimi-pescatori della commissione paritaria marittima dell'OIL, il cui scopo è istituire una rete di sicurezza internazionale mirante a tutelare e contribuire a garantire la dignità del lavoro dei marittimi-pescatori, in assenza di talinorme per questi ultimi.
- 4.3. I marittimi-pescatori non sono tenuti a sostenere i costi potenzialmente associati ai pagamenti ricevuti. I marittimi-pescatori dispongono dei mezzi per inviare gratuitamente alle loro famiglie la totalità o una parte dei pagamenti ricevuti, compresi gli anticipi.
- 4.4. Il marittimo-pescatore riceve una busta paga per ogni pagamento della sua retribuzione e, se lo richiede, una prova di versamento di tale retribuzione.

5. Sicurezza sociale

La Costa d'Avorio provvede affinché i marittimi-pescatori che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e le persone a loro carico, nella misura prevista dal diritto ivoriano de, abbiano diritto a una protezione sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri lavoratori, in particolare quelli subordinati, che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio.

6. Servizi privati del mercato del lavoro

6.1. Si configura come "servizio privato del mercato del lavoro":

- a) un servizio di reclutamento e di collocamento, vale a dire qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato che svolga attività di reclutamento di marittimi-pescatori per conto di operatori o di collocamento di marittimi-pescatori presso questi ultimi;
- b) un'agenzia di collocamento privata, vale a dire qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato che svolga attività relative all'assunzione o al reclutamento di marittimi-pescatori al fine di metterli a disposizione di armatori che affidino loro dei compiti e ne controllino l'esecuzione.

6.2. Le autorità ivoriane competenti provvedono affinché gli agenti locali che forniscono servizi privati del mercato del lavoro sia ai marittimi-pescatori che agli operatori delle pescherecci dell'Unione:

- a) non si avvalgano di mezzi, meccanismi o elenchi volti a impedire o dissuadere i marittimi-pescatori dall'ottenere un ingaggio;
- b) non addebitino ai marittimi-pescatori, in denaro o in natura, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, onorari o altri costi per i servizi del mercato del lavoro che forniscono;

- c) non concedano prestiti né forniscano beni o servizi ai marittimi-pescatori che questi siano tenuti a rimborsare o pagare;
- d) non detraggano dalla retribuzione dei marittimi-pescatori il pagamento o il rimborso di prestiti, beni o servizi forniti prima del loro ingaggio; e
- e) facciano in modo che:
 - i) il contratto di lavoro del marittimo-pescatore sia conforme al presente capo, alle leggi, ai regolamenti e ai contratti collettivi che disciplinano tale contratto di lavoro;
 - ii) il contratto di lavoro del marittimo-pescatore sia redatto in una lingua compresa dal marittimo-pescatore e nella lingua ufficiale o di lavoro del peschereccio dell'Unione interessato;
 - iii) i marittimi-pescatori ingaggiati siano informati, prima della firma del contratto di lavoro, dei loro diritti e obblighi;
 - iv) siano adottate le misure necessarie per consentire ai marittimi-pescatori ingaggiati di esaminare le clausole del loro contratto di lavoro e di chiedere consulenze in proposito prima di firmarlo;
 - v) i marittimi-pescatori ingaggiati ricevano una copia firmata del loro contratto di lavoro;

- vi) i marittimi-pescatori rispettino gli obblighi ad essi incombenti in virtù del presente capo; e
- vii) l'operatore del peschereccio dell'Unione riceva in tempo utile una copia di ogni busta paga e, nel caso in cui il versamento della retribuzione sia gestito dall'agente locale, la prova relativa a ogni versamento effettuato.

6.3. Le autorità ivoriane competenti fanno sì che gli agenti locali che assumono marittimi-pescatori per distaccarli a bordo di navide dell'Unione provvedano affinché i contratti di lavoro da essi firmati con tali marittimi-pescatori indichino chiaramente che i marittimi-pescatori interessati sono assunti dagli agenti per esser messi a disposizione di operatori di pescherecci dell'Unione che gli affidino dei compiti e ne controllino l'esecuzione.

6.4. In deroga al punto 6.2, lettera b), le spese per ottenere un libretto di navigazione, un certificato medico e un passaporto sono a carico del marittimo-pescatore o di un'altra persona o organizzazione stabilita dalla legislazione applicabile, dal contratto di lavoro del marittimo-pescatore o dal contratto collettivo, a seconda dei casi. Le spese per l'ottenimento di un visto e di un permesso di lavoro, a seconda dei casi, sono a carico del datore di lavoro.

7. Rispetto del presente capo

7.1. Le autorità competenti delle parti provvedono affinché i marittimi-pescatori abbiano facilmente e gratuitamente accesso alla legislazione ad essi applicabile, in modo integrale e trasparente.

- 7.2. Le autorità ivoriane competenti garantiscono la corretta attuazione del presente capo conformemente agli obblighi ad esse incombenti in virtù del diritto internazionale e agli obblighi di cui al presente capo.
- 7.3. Le autorità dello Stato di bandiera garantiscono la corretta applicazione dei punti 1, 2 e 3 a bordo delle navi battenti la loro bandiera. Esse esercitano le loro responsabilità conformemente agli orientamenti dell'OIL per l'ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci da parte dello Stato di bandiera.
- 7.4. Gli obblighi di imbarco di cui al punto 1.2 sono ridotti proporzionalmente nei casi seguenti:
- il marittimo-pescatore selezionato in base all'elenco di cui al punto 1.4 non sembra soddisfare i requisiti di cui al punto 1.3;
 - il marittimo-pescatore che aveva firmato un contratto di lavoro in applicazione del punto 3.1 non si presenta al padrone marittimo alla data e all'ora indicate nel contratto di lavoro;
 - le autorità ivoriane non forniscono l'elenco di cui al punto 1.4.
- 7.5. Le parti si consultano sull'applicazione del presente capo in sede di commissione mista.

CAPO VII

OSSERVATORI

1. Osservazione delle attività di pesca

- 1.1. In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le pescherecci dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo imbarcano osservatori conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT.
- 1.2. Tutti gli osservatori imbarcati sulle pescherecci dell'Unione devono aver ricevuto la formazione necessaria per garantire la loro sicurezza a bordo e portare a termine i compiti di osservazione da svolgere.
- 1.3. La Costa d'Avorio garantisce la formazione dei suoi osservatori. La formazione degli osservatori riguarda anche le procedure stabilite per l'osservazione a bordo delle pescherecci dell'Unione, al fine di armonizzare e coordinare i programmi di osservazione nazionali con il sostegno dell'Unione.
- 1.4. Le parti convengono di esaminare la possibilità di utilizzare il sistema di controllo elettronico nell'ambito dei loro programmi di osservazione. La Costa d'Avorio e l'Unione cooperano con gli altri Stati costieri dell'Oceano Atlantico orientale al fine di sostenere l'attuazione regionale concertata dei programmi di osservazione nel quadro dell'ICCAT.

L'imbarco degli osservatori designati dalla Costa d'Avorio è effettuato a bordo di pescherecci dell'Unione secondo le modalità stabilite nel presente capo.

2. Navi e osservatori designati

- 2.1. La Costa d'Avorio redige un elenco di osservatori designati per essere imbarcati sulle navi dell'Unione, lo aggiorna e lo comunica agli operatori e all'Unione. Gli osservatori che figurano in tale elenco devono soddisfare i requisiti in materia di formazione di cui al punto 1.
- 2.2. Per consentire alla Costa d'Avorio di ottimizzare la sua programmazione, al momento della domanda di licenza tutti gli operatori trasmettono direttamente alle autorità un calendario indicativo provvisorio degli scali per l'anno successivo.
- 2.3. La Costa d'Avorio redige un programma per gli imbarchi previsti degli osservatori da essa designati e lo trasmette agli operatori e all'Unione.
- 2.4. La Costa d'Avorio comunica agli operatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo del peschereccio al momento del rilascio della licenza di pesca o almeno 15 giorni prima della data d'imbarco prevista.
- 2.5. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta della Costa d'Avorio, tale permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate in funzione della durata media delle bordate previste per un peschereccio interessata. Tale richiesta è formulata dalla Costa d'Avorio all'atto della comunicazione del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sul peschereccio in questione.

3. Condizioni applicabili all'imbarco e allo sbarco

- 3.1. Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'operatore o dal suo rappresentante e dalle autorità ivoriane.
- 3.2. L'osservatore è imbarcato, all'inizio della bordata effettuata nella zona di pesca della Costa d'Avorio, in un porto scelto dall'operatore.
- 3.3. Gli operatori interessati confermano, entro due settimane e con un preavviso di 10 giorni, le date e i porti previsti per l'imbarco degli osservatori.
- 3.4. In caso di imbarco in un paese diverso dalla Costa d'Avorio, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'operatore.
- 3.5. In caso di assenza ingiustificata dell'osservatore nel luogo e al momento convenuti o nelle 12 ore che seguono, l'operatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
- 3.6. Il comandante adotta tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
- 3.7. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante gli dà accesso ai mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, ai documenti direttamente inerenti alle attività di pesca del peschereccio, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e alle varie parti del peschereccio nella misura necessaria all'espletamento delle sue mansioni.

3.8. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'operatore a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, nei limiti delle possibilità concretamente offerte dal peschereccio.

3.9. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Costa d'Avorio.

4. Compiti dell'osservatore

4.1. All'osservatore è riservato, a bordo, lo stesso trattamento degli ufficiali.

4.2. Quando il peschereccio opera nella zona di pesca della Costa d'Avorio, l'osservatore svolge i compiti seguenti:

- osserva le attività di pesca del peschereccio;
- verifica la posizione del peschereccio durante le operazioni di pesca;
- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
- redige un inventario degli attrezzi da pesca utilizzati;
- verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca della Costa d'Avorio riportati nel giornale di bordo;
- verifica le percentuali delle catture accessorie e stima il volume dei rigetti;
- comunica alla sua autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie tenute a bordo.

5. Obblighi dell'osservatore

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti al peschereccio;
- per ogni periodo di osservazione a bordo di un peschereccio dell'Unione, redige un rapporto di osservazione e lo trasmette alle autorità ivoriane e all'operatore del peschereccio, con copia all'Unione. Il comandante può formulare eventuali osservazioni che ritenga utili.

6. Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento dell'anticipo annuo per il rilascio della licenza di pesca, l'operatore versa alla Costa d'Avorio, per ogni peschereccio, un contributo finanziario forfettario annuo di 400 EUR destinato a contribuire ai costi connessi all'imbarco di osservatori della Costa d'Avorio sulle navii dell'Unione.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1. Trattamento delle infrazioni

- 1.1. Qualsiasi infrazione commessa da una peschereccio dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio deve essere comunicata dalle autorità ivoriane all'Unione con qualsiasi mezzo appropriato entro 24 ore lavorative.
- 1.2. Una volta accertata l'infrazione, il comandante del peschereccio dell'Unione firma il relativo verbale redatto dalle autorità ivoriane preposte al controllo. Se il comandante si rifiuta di firmare o è nell'impossibilità di farlo, ne è fatta menzione nel verbale stesso.
- 1.3. La firma, o l'assenza di firma, del comandante non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che questi può far valere per contestare l'infrazione a lui contestata.
- 1.4. Il verbale relativo all'infrazione è trasmesso all'Unione e allo Stato di bandiera entro sette giorni lavorativi.

2. Dirottamento - riunione di informazione

- 2.1. Ogni peschereccio dell'Unione sospettato di aver commesso un'infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare eventualmente in un porto della Costa d'Avorio indicato dalle autorità ivooriane preposte al controllo. Le navi dell'Unione che violano la normativa della Costa d'Avorio sono trattenuti in porto fino all'espletamento delle formalità da essa previste.
- 2.2. La Costa d'Avorio notifica all'Unione, entro un termine massimo di 24 ore, qualsiasi dirottamento di un peschereccio dell'Unione. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione contestata.
- 2.3. Prima di adottare misure nei confronti del peschereccio interessato, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Costa d'Avorio organizza su richiesta dell'Unione, entro 48 ore dalla notifica del dirottamento del peschereccio, una riunione di informazione per chiarire i fatti e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera del peschereccio può assistere a questa riunione di informazione.
- 2.4. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della riunione e delle eventuali misure adottate a seguito del fermo o del sequestro.

3. Verbale di infrazione

- 3.1. In caso di infrazione, l'accertamento dell'infrazione è riportato in un rapporto redatto dalle autorità ivoriane preposte al controllo. Il comandante della peschereccio dell'Unione firma tale rapporto. Se il comandante si rifiuta di firmare o è nell'impossibilità di farlo, ne è fatta menzione nel verbale stesso.
- 3.2. La firma, o l'assenza di firma, del comandante non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che questi può far valere per contestare l'infrazione a lui contestata.

4. Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

- 4.1. La sanzione dell'infrazione constatata è stabilita dalla Costa d'Avorio conformemente alla legislazione della Costa d'Avorio.
- 4.2. Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo e a condizione che l'infrazione non costituisca reato penale, può essere avviato un procedimento transattivo fra la Costa d'Avorio e l'operatore o il suo rappresentante per determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera del peschereccio dell'Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla notifica del dirottamento del peschereccio.

5. Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

- 5.1. Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'operatore del peschereccio in infrazione deposita, presso una banca designata dalla Costa d'Avorio, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla Costa d'Avorio, copra i costi connessi al dirottamento e all'immobilizzazione del peschereccio, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
- 5.2. La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'operatore subito dopo la pronuncia della sentenza:
 - a) integralmente, se non è irrogata alcuna sanzione;
 - b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
- 5.3. Se l'importo della sanzione irrogata supera l'importo della cauzione bancaria, l'operatore versa il supplemento.
- 5.4. La Costa d'Avorio comunica all'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

6. Rilascio del peschereccio e dell'equipaggio

Il peschereccio e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:

- subito dopo l'espletamento degli obblighi derivanti dal procedimento transattivo;
- o subito dopo il deposito della cauzione bancaria.

Elenco delle appendici

- Appendice 1 Coordinate geografiche delle linee di base e della zona di pesca della Costa d'Avorio
- Appendice 2 Scheda tecnica: accesso dei pescherecci dell'Unione
- Appendice 3 Dati di contatto per le comunicazioni ai sensi del presente protocollo
- Appendice 4 Informazioni da fornire all'atto della domanda di licenza di pesca nell'ambito del presente protocollo
- Appendice 5 Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di controllo delle NAVI (VMS) e del sistema di registrazione delle attività di pesca (ERS)

Coordinate geografiche delle linee di base e della zona di pesca della Costa d'Avorio

Punti delle linee di base:

ID	Latitudine	Longitudine
1	4,359901	-7,49759
2	4,3539	-7,48091
3	4,35372	-7,47834
4	4,36306	-7,45668
5	4,37798	-7,41153
6	4,38404	-7,39734
7	4,42568	-7,31199
8	4,45146	-7,25577
9	4,46686	-7,23731
10	4,53104	-7,11615
11	4,53818	-7,05595
12	4,5475	-7,03168
13	4,58922	-6,97921
14	4,65527	-6,83202
15	4,68612	-6,72211
16	1,096355	0,971844
17	4,363102	-7,52385

ID	Latitudine	Longitudine
1	5,089777778	-3,105888889
2	5,089916667	--3,107111111
3	5,090472222	-3,109805556
4	5,095361111	-3,134694444
5	5,102694444	-3,173138889

Punti di delimitazione marittima

ID	Latitudine	Longitudine	Nome
1	5,0898	-3,1059	CIV_GHA_BP55
2	5,0177	-3,1218	CIV_GHA_A
3	4,9664	-3,1337	CIV_GHA_B
4	4,4449	-3,2491	CIV_GHA_C
5	3,2037	-3,4984	CIV_GHA_D
6	2,9847	-3,5445	CIV_GHA_E
7	2,6768	-3,6101	CIV_GHA_F
8	1,0021	-7,5400	CIV_LBR
9	4,1594	-7,5430	CIV_LBR
10	4,3012	-7,5346	CIV_LBR
11	4,3313	-7,5328	CIV_LBR
12	4,3606	-7,5311	CIV_LBR
13	4,3620	-7,5308	CIV_LBR
14	4,1580	-7,5450	CIV_LBR
15	4,0930	-7,5400	CIV_LBR
16	4,0780	-7,5400	CIV_LBR
17	3,0610	-7,5400	CIV_LBR
18	2,0440	-7,5400	CIV_LBR
19	1,0270	-7,5400	CIV_LBR

Scheda tecnica: accesso delle pescherecci dell'Unione

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON
PALANGARI DI SUPERFICIE

1. Zona di pesca della Costa d'Avorio

Al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

2. Attrezzi autorizzati

- Rete a circuizione
- Palangaro di superficie

3. Specie vietate

Conformemente alla convenzione sulle specie migratrici (CMS) e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), del pescecane (*Carcharodon carcharias*), dello squalo volpe occhione (*Alopias superciliosus*), degli squali martello della famiglia delle *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*), dello squalo alalunga (*Carcharhinus longimanus*), dello squalo seta (*Carcharhinus falciformis*), dello squalo toro (*Carcharias taurus*) e della canesca (*Galeorhinus galeus*).

Le parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4. Canoni per gli operatori

4.1. Canone per tonnellata: 80 EUR per i primi due periodi annuali e 85 EUR per i successivi.

4.2. Canone forfettario annuo:

- per le tonniere con reti a circuizione, 12 000 EUR per i primi due periodi annuali e 12 750 EUR per i successivi (anticipo forfettario di 150 tonnellate);
- per i pescherecci con palangari di superficie, 4 000 EUR per i primi due periodi annuali e 4 250 EUR per i successivi (anticipo forfettario di 50 tonnellate).

4.3. Canone forfettario per gli osservatori: 400 EUR per peschereccio all'anno.

4.4. Canone per le navi d'appoggio: 3 500 EUR per peschereccio all'anno.

5. Numero di navi autorizzate a pescare:

- 25 tonniere con reti a circuizione;
- 7 pescherecci con palangari di superficie.

Dati di contatto per le comunicazioni ai sensi del presente protocollo

Per l'Unione:

Licenze di pesca:

applicazione LICENCE: <https://webgate.ec.europa.eu/licence>

MARE-LICENCES@ec.europa.eu

catture aggregate:

MARE-CATCHES@ec.europa.eu

helpdesk UN/FLUX:

MARE-FISH-IT-SUPPORT@ec.europa.eu

Per la Costa d'Avorio: i recapiti saranno comunicati dalla Costa d'Avorio prima dell'applicazione del presente protocollo.

Informazioni da fornire all'atto della domanda di licenza di pesca nell'ambito del presente protocollo

Salvo diversa indicazione, devono essere fornite obbligatoriamente le informazioni seguenti relative al richiedente, al proprietario del peschereccio, all'identificazione del peschereccio, ai suoi dati tecnici e al periodo interessato.

Nome del richiedente:

Numero di telefono del richiedente:

Email del richiedente:

Nome del proprietario del peschereccio:

Città e paese di residenza del proprietario del peschereccio:

Nome di un massimo di cinque principali proprietari effettivi/beneficiari del peschereccio:

Città e paese di un massimo di cinque principali proprietari effettivi/beneficiari del peschereccio:

Nome del comandante:

Cittadinanza del comandante:

Email del comandante:

Nome e indirizzo dell'agente locale:

Nome del peschereccio:

Stato di bandiera:

Porto di immatricolazione:

IRCS:

Marcatura esterna:

N. MMSI:

N. IMO (se del caso):
N. ICCAT:
Data di registrazione della bandiera attuale:
Bandiera precedente (se del caso):
Luogo di costruzione:
Data di costruzione:
Frequenza di chiamata:
Numero di telefono satellitare:
Lunghezza fuori tutto (m):
Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
Tipo di motore:
Potenza del motore (in kW):
Numero dei membri dell'equipaggio:
Sistema di conservazione a bordo:
Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:
Numero di stive per il pesce:
Capacità totale delle stive per il pesce (in m³):
Fabbricante del VMS:
Modello del VMS:
Numero di serie del VMS:
Versione software del VMS:
Operatore satellitare:
Attrezzo da pesca autorizzato:
Luogo di sbarco delle catture:
Data d'inizio dell'autorizzazione richiesta:
Data di fine dell'autorizzazione richiesta:

Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di controllo delle navi (VMS)
e del sistema di registrazione delle attività di pesca (ERS)

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI POSIZIONE DELLE NAVI
E PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ERS AD OPERA DELLE PARTI;
CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Se si verifica un guasto tecnico che ostacola la trasmissione dei dati di posizione delle navi o dei dati relativi alle attività di pesca (di seguito denominati "dati ERS") tra i CCP delle parti, le pescherecci dell'Unione interessate dal guasto non sono considerati inadempienti.
2. Le parti stabiliscono una connessione utilizzando il software FLUX Transportation Layer fornito dalla Commissione europea e applicano il formato UN/FLUX. La Costa d'Avorio garantisce la compatibilità tra le sue apparecchiature elettroniche e il sistema dell'Unione.
3. Prima di utilizzare l'ambiente di produzione, le due parti configurano un ambiente di test a fini di collaudo. L'Unione invia messaggi di prova al CCP della Costa d'Avorio nell'ambiente di test. Una volta superati i test, le parti concordano la data a partire dalla quale i dati di posizione delle navi e i dati ERS dovranno essere inviati automaticamente tramite il software FLUX Transportation Layer nel formato UN/FLUX.

4. Fino a tale data, i dati di posizione delle pescherecci dell'Unione e i dati ERS sono inviati utilizzando i formati e le modalità già in vigore al momento dell'entrata in applicazione del presente protocollo.
5. I CCP dello Stato di bandiera e della Costa d'Avorio e la Commissione europea si scambiano i rispettivi recapiti elettronici e si comunicano senza ritardo eventuali modifiche di tali recapiti.
6. I CCP dello Stato di bandiera e della Costa d'Avorio e la Commissione europea si informano reciprocamente, nel più breve tempo possibile, di qualsiasi interruzione delle comunicazioni automatiche o di eventuali operazioni di manutenzione di durata superiore alle 48 ore, esercitano la dovuta diligenza per ripristinare le comunicazioni automatiche e ne notificano il ripristino alla controparte. In caso di controversia viene adita la commissione mista.
7. Se l'interruzione dura più di 48 ore, i dati sono trasmessi nel frattempo dal CCP dello Stato di bandiera per posta elettronica ogni 24 ore, finché le comunicazioni automatiche non vengono ripristinate. Il CCP della Costa d'Avorio può chiedere tale scambio al CCP dello Stato di bandiera se il malfunzionamento riguarda il sistema ivoriano e se, nonostante gli sforzi compiuti per porvi rimedio, il malfunzionamento si protrae oltre le 48 ore.
8. Una volta ripristinati i sistemi di comunicazione automatica, i dati interessati dall'interruzione sono rinviati anche tramite tali sistemi.
9. Le autorità ivoriane informano i servizi di controllo competenti affinché i pescherecci dell'Unione non siano considerati in infrazione per omessa trasmissione dei dati.

10. Le parti garantiscono la coerenza dei dati e, in particolare, provvedono affinché i rispettivi sistemi siano dotati di filtri adeguati da applicare ai dati, in modo che siano presi in considerazione solo i dati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

SEZIONE 2

REQUISITI TECNICI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI VMS

1. Dati di posizione delle navi – sistema di controllo delle navi

- 1.1. Il CCP dello Stato di bandiera provvede al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati di posizione delle navi utilizzando la connessione centralizzata fornita dalla Commissione europea. I dati di posizione delle navi devono essere registrati in modo sicuro e conservati dalle parti per un periodo di tre anni.
- 1.2. Le posizioni delle navi sono fornite con un margine di errore inferiore a 100 metri e un intervallo di confidenza del 99 %.
- 1.3. La prima posizione registrata dopo l'entrata nella zona di pesca della Costa d'Avorio è identificata con il codice "ENT" (NAF) o "ENTRY" (UN/FLUX). Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio, che viene identificata con il codice "EXI" (NAF) o "EXIT" (UN/FLUX).

2. Trasmissione da parte del peschereccio in caso di guasto del sistema di controllo

I pescherecci che operano nella zona di pesca della Costa d'Avorio con un sistema di controllo del peschereccio difettoso sono tenuti a comunicare i loro messaggi di posizione per posta elettronica al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP della Costa d'Avorio di tale cambiamento. I dati di posizione sono quindi trasmessi con tale frequenza.

Il CCP della Costa d'Avorio informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione di ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione di un peschereccio o titolare di un'autorizzazione di pesca che non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio.

3. Struttura dei messaggi di comunicazione alla Costa d'Avorio dei dati di posizione del peschereccio in formato NAF

Dato	Codice	Obbligatorio (O) / Facoltativo (F)	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Dato	Codice	Obbligatorio (O) / Facoltativo (F)	Contenuto
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)
Indicativo di chiamata (IRCS)	RC	O	Dato relativo al peschereccio – Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte	IR	F	Dato relativo al peschereccio – Numero unico assegnato dalla parte che identifica il peschereccio
Identificativo unico del peschereccio (n. IMO)	IM	O	Dato relativo al peschereccio - n. IMO Obbligatorio se il peschereccio dispone di tale numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo peschereccio – Numero indicato sulla fiancata del peschereccio (ISO 8859.1)
Latitudine	LT	O	Dati relativi alla posizione del peschereccio – latitudine della posizione espressa in gradi decimali (WGS84) +/- DD.ddd. Numeri positivi per l'emisfero nord; valori negativi per l'emisfero sud. Il segno (+) non deve essere trasmesso. Gli zeri non significativi possono essere omessi. Il valore deve essere compreso tra -90 e +90.
Longitudine	LG	O	Dati relativi alla posizione del peschereccio o – longitudine della posizione espressa in gradi decimali (WGS84) +/- DDD.ddd. Numeri positivi per l'emisfero nord; valori negativi per l'emisfero sud. Il segno (+) non deve essere trasmesso. Gli zeri non significativi possono essere omessi. Il valore deve essere compreso tra -180 e +180.
Rotta	CO	O	Rotta del peschereccio su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità del peschereccio in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione del peschereccio o – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione del peschereccio – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

4. A decorrere dall'implementazione effettiva del nuovo formato UN/FLUX e dalla trasmissione tramite FLUX Transportation Layer, i dati VMS sono trasmessi secondo il formato e i processi descritti nel documento di implementazione disponibile sul sito internet della Commissione europea.

5. Protezione dei dati VMS
 - 5.1. Tutti i dati di sorveglianza comunicati da una parte all'altra secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente:
 - al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza esercitati dalle autorità ivoriane sulla flotta dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo di pesca; e
 - e agli studi condotti dalla Costa d'Avorio nel quadro della gestione e dell'organizzazione delle attività di pesca.

 - 5.2. Tali dati non possono essere divulgati a terzi a meno che una parte non sia legalmente tenuta a farlo.

SEZIONE 3

REQUISITI TECNICI

PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA E PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI ERS

1. Quando una peschereccio dell'Unione titolare di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente protocollo si trova nella zona di pesca della Costa d'Avorio, il comandante deve:
 - a) registrare ogni entrata e uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio mediante un messaggio specifico che indichi i quantitativi di ciascuna specie tenuta a bordo al momento di tale entrata o uscita dalla zona e la data, l'ora e la posizione in cui sarà effettuata l'entrata o l'uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio. Il messaggio è inviato al CCP della Costa d'Avorio almeno due ore prima dell'entrata o dell'uscita, tramite il sistema ERS o altro mezzo di comunicazione;
 - b) registrare ogni giorno la posizione del peschereccio, a mezzogiorno, se non è stata svolta alcuna attività di pesca;
 - c) registrare, per ogni operazione di pesca, la posizione in cui essa ha luogo, il tipo di attrezzo e i quantitativi di ciascuna specie catturata, distinguendo fra catture tenute a bordo e rigetti; ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo equivalente e, se necessario, in numero di esemplari;

- d) trasmettere giornalmente al proprio Stato di bandiera, al più tardi alle ore 24.00, i dati registrati nel giornale di pesca elettronico; tale trasmissione è effettuata per ogni giorno trascorso nella zona di pesca della Costa d'Avorio, anche in assenza di catture. È inoltre effettuata prima di ogni uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio.
2. Il CCP dello Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del CCP della Costa d'Avorio. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza ritardo i messaggi istantanei (notifica di entrata nella zona di pesca della Costa d'Avorio, notifica di uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio, notifica di arrivo in porto) dell'ERS al CCP della Costa d'Avorio. Trasmette automaticamente, una volta al giorno, gli altri messaggi ERS provenienti dal peschereccio.
3. Fino al termine delle fasi di test di cui alla sezione 1:
- i dati sono trasmessi tramite DEH (*Data Exchange Highway*) nel formato EU-ERS (versione 3.1)¹;
 - le notifiche di trasbordo sono inviate all'autorità competente della Costa d'Avorio per email;
 - solo i messaggi istantanei ("notifica di entrata in zona" - COE, "notifica di uscita dalla zona" - COX, "notifica di arrivo in porto" - PNO) sono trasmessi automaticamente e senza ritardo ; gli altri tipi di messaggi sono messi a disposizione su richiesta automatica del CCP della Costa d'Avorio.

¹ Documentazione tecnica sul sito:
<https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>

4. A decorrere dall'implementazione effettiva del formato UN/FLUX e dalla trasmissione tramite FLUX Transportation Layer:
 - la modalità di messa a disposizione su richiesta riguarderà solo richieste specifiche relative a dati storici;
 - i dati ERS saranno trasmessi nel formato e secondo i processi descritti nel documento di implementazione disponibile sul sito internet della Commissione europea.

5. Il CCP della Costa d'Avorio conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo ad esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che attesti anche la validità del messaggio ricevuto. Per lo scambio di dati ERS tramite DEH non sono trasmessi messaggi di avvenuta ricezione per i dati che il CCP della Costa d'Avorio riceve in risposta a una sua richiesta.

6. In caso di guasto nella trasmissione tra il peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza ritardo il comandante o l'operatore del peschereccio, oppure il loro rappresentante o i loro rappresentanti. Appena riceve la notifica, il comandante del peschereccio invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, al più tardi alle ore 24.00.

7. In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo del peschereccio, il comandante, o l'operatore del peschereccio, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio e deve uscirne o fare scalo in un porto della Costa d'Avorio entro 24 ore. Il peschereccio è autorizzato a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca della Costa d'Avorio solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera avrà accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

Trattamento dei dati personali

1. Definizioni e ambito di applicazione

1.1. Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo e all'articolo 1 del presente protocollo, anche le definizioni seguenti:

- a) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati di localizzazione;
- b) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;
- c) "autorità trasferente": l'autorità pubblica che invia i dati personali;

- d) "autorità destinataria": l'autorità pubblica che riceve comunicazioni di dati personali;
- e) "violazione dei dati": una violazione della sicurezza che comporta, in modo accidentale o illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o trattati in qualsiasi altro modo o l'accesso non autorizzato a tali dati;
- f) "ulteriore trasferimento": il trasferimento di dati personali da una parte destinataria a un'entità che non sia parte firmataria del presente protocollo ("terzo");
- g) "autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione del punto 1 al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

1.2. Ambito di applicazione

Le persone interessate dal presente protocollo sono in particolare le persone fisiche proprietarie di pescherecci dell'Unione, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio in servizio a bordo dei pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo.

Per quanto riguarda l'attuazione del presente protocollo, in particolare per le domande di rilascio delle licenze, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:

- i dati di identificazione e le coordinate del peschereccio;
- i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di un peschereccio o relative a un peschereccio, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o connessa alla pesca;
- i dati relativi al proprietario o ai proprietari del peschereccio, oppure al suo rappresentante, quali il nome, la cittadinanza, il recapito professionale e il conto bancario professionale;
- i dati relativi all'agente locale, quali il nome, la cittadinanza e il recapito professionale;
- i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali il nome, la cittadinanza, la funzione e, nel caso del comandante, il recapito;
- i dati relativi ai marittimi-pescatori imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.

1.3. Autorità responsabili

Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono, per l'Unione, la Commissione europea e l'autorità dello Stato di bandiera e, per la Costa d'Avorio, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni (ARTCI), per la Costa d'Avorio.

2. Garanzie in materia di protezione dei dati personali

2.1. Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati

I dati personali richiesti e trasferiti a norma del presente protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione del protocollo, vale a dire per il trattamento delle licenze di pesca e per il controllo e la sorveglianza delle attività svolte dai pescherecci dell'Unione. Le parti si scambiano i dati personali a norma del presente protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate.

I dati ricevuti non devono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui al primo comma e, nel caso in cui ciò avvenisse, devono essere resi anonimi.

Su richiesta, l'autorità destinataria informa senza indugio l'autorità trasferente dell'uso dei dati comunicati.

2.2. Esattezza dei dati

Le parti provvedono affinché i dati personali trasferiti in virtù del presente protocollo siano esatti, atualizzati e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all'autorità trasferente. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa senza ritardo l'altra parte e procede alle correzioni e agli aggiornamenti necessari.

2.3. Limitazione della conservazione

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di un anno dalla scadenza del presente protocollo, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati possono essere conservati per tutto il tempo necessario a dar seguito all'infrazione o all'ispezione o fino alla chiusura definitiva del procedimento giudiziario o amministrativo.

Se conservati più a lungo, i dati personali sono resi anonimi.

2.4. Sicurezza e riservatezza

I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. L'autorità destinataria notifica senza indugio tale violazione all'autorità trasferente; entrambe le autorità si garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere gli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.

Le parti s'impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme alle disposizioni del presente protocollo.

2.5. Rettifica o cancellazione

Le parti provvedono affinché l'autorità trasferente e l'autorità destinataria adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento.

Le parti sono tenute a notificarsi reciprocamente qualsiasi rettifica o cancellazione.

2.6. Trasparenza

Le parti provvedono affinché gli interessati siano informati, con una notifica individuale e mediante la pubblicazione del presente protocollo sui loro siti web, delle categorie dei dati trasferiti e successivamente trattati, delle modalità di trattamento dei dati personali, dello strumento utilizzato per il trasferimento, della finalità del trattamento, dei terzi o delle categorie di terzi cui le informazioni possono essere ulteriormente trasferite, dei diritti individuali e dei meccanismi disponibili per esercitare i loro diritti e ottenere un indennizzo e dei recapiti degli uffici presso i quali aprire un contenzioso o presentare un reclamo.

2.7. Ulteriore trasferimento

L'autorità destinataria trasferisce i dati personali ricevuti a norma del presente protocollo a terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati membri di bandiera solo se:

- il trasferimento è giustificato da un importante obiettivo di pubblico interesse, riconosciuto anche nel quadro giuridico applicabile all'autorità trasferente; e
- se sono soddisfatti gli altri requisiti della presente appendice (in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati); e

- se il paese in cui sono ubicati il terzo o l'organizzazione internazionale è destinatario di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che riguardi l'ulteriore trasferimento;
- o in casi specifici, qualora tale trasferimento sia necessario affinché l'autorità trasferente adempia i propri obblighi nei confronti delle ORGP o delle organizzazioni regionali per la pesca; o
- in via eccezionale e ove ritenuto necessario, purché il terzo s'impegni a trattare i dati solo per le finalità specifiche per le quali essi sono ulteriormente trasferiti e a cancellarli immediatamente una volta che il trattamento non sia più necessario per tali finalità.

3. Diritti degli interessati

3.1. Accesso ai dati personali

Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:

- confermare all'interessato se sono o meno in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano;
- fornire informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali, sul periodo di conservazione dei dati (se possibile), sul diritto di chiederne la rettifica o la cancellazione, sul diritto di presentare un reclamo, ecc.;

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

- fornire una copia dei dati personali;
- fornire informazioni generali sulle garanzie applicabili.

3.2. Rettifica dei dati personali

L'autorità destinataria rettifica, su richiesta dell'interessato, i dati personali incompleti, inesatti o obsoleti.

3.3. Cancellazione dei dati personali

Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:

- cancellare i dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano stati trattati in modo non conforme alle garanzie previste dal presente protocollo;
- cancellare i dati personali che lo riguardano e che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati lecitamente trattati;
- interrompere il trattamento dei dati personali se l'interessato vi si oppone per motivi connessi alla sua situazione specifica, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

3.4. Modalità

Entro un lasso di tempo ragionevole e in tempo utile, e in ogni caso entro un mese dalla richiesta, l'autorità destinataria risponde a una richiesta dell'interessato riguardante l'accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica e la loro cancellazione. L'autorità destinataria può adottare misure appropriate, come l'addebito di costi ragionevoli per coprire gli oneri amministrativi o il rifiuto di dar seguito a una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.

In caso di risposta negativa alla richiesta dell'interessato, quest'ultimo deve essere informato dall'autorità destinataria dei motivi del rifiuto.

3.5. Limitazioni

I diritti di cui al punto 3 possono essere limitati se tale limitazione è prevista dalla legge ed è necessaria e proporzionata in una società democratica a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

Tali diritti possono essere limitati anche al fine di garantire una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La limitazione può essere applicata alle stesse condizioni anche per tutelare l'interessato o i diritti e le libertà altrui.

4. Ricorso e controllo indipendente

4.1. Controllo indipendente

La conformità del trattamento dei dati personali al presente protocollo deve essere oggetto di un controllo indipendente ad opera di un organismo esterno o interno che eserciti un controllo indipendente e disponga di poteri d'indagine e di ricorso.

4.2. Autorità di controllo

Per l'Unione, il controllo indipendente è esercitato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze della Commissione, o dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati degli Stati membri dell'Unione, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze dello Stato di bandiera.

Per la Costa d'Avorio l'organismo competente è l'ARTCI.

A seconda dei casi, la Commissione europea o le autorità di cui al primo comma trattano e risolvono in modo efficace e in tempo utile i reclami degli interessati riguardanti il trattamento dei loro dati personali nell'ambito del presente protocollo.

4.3. Diritto di ricorso

Ciascuna parte provvede affinché, nel proprio ordinamento giuridico, l'interessato che ritenga che, a seconda dei casi, la Commissione europea o un'autorità di cui al punto 4.2. non abbia rispettato le garanzie di cui all'articolo 15 del presente protocollo e alla presente appendice o che i suoi dati personali siano stati violati possa presentare una domanda di indennizzo contro tale autorità, nella misura consentita dalle disposizioni giuridiche applicabili, dinanzi a un organo giurisdizionale o equivalente.

In particolare, qualsiasi reclamo avverso una delle due autorità può essere indirizzato al GEPD, nel caso della Commissione europea, e all'ARTCI, nel caso della Costa d'Avorio. Per determinati reclami avverso una delle due autorità è inoltre possibile adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso della Commissione europea, e gli organi giurisdizionali della Costa d'Avorio, nel caso della Costa d'Avorio.

In caso di controversia o reclamo presentato da un interessato avverso l'autorità trasferente, l'autorità destinataria o entrambe, a seguito del trattamento dei suoi dati personali, le autorità s'informano reciprocamente di tali controversie o reclami e si adoperano per dirimere la controversia o risolvere il reclamo in via amichevole nel più breve tempo possibile.

4.4. Scambio di informazioni tra le parti

Le parti si tengono reciprocamente informate dei reclami ricevuti riguardo al trattamento dei dati personali in virtù del presente protocollo e della loro risoluzione.

5. Riesame

Le parti s'informano reciprocamente delle modifiche apportate alle rispettive legislazioni che incidono sul trattamento dei dati personali. Ciascuna parte effettua riesami periodici delle proprie politiche e procedure di attuazione dell'articolo 15 del presente protocollo e della presente appendice e della loro efficacia e, su richiesta ragionevole di una parte, l'altra parte riesamina le proprie politiche e procedure riguardanti il trattamento dei dati personali al fine di verificare e confermare l'efficace attuazione delle garanzie previste dall'articolo 15 del presente protocollo e dalla presente appendice. I risultati del riesame sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta.

Se necessario, le parti concordano in sede di commissione mista le modifiche necessarie della presente appendice.

6. Sospensione del trasferimento

La parte trasferente può sospendere o porre fine al trasferimento dei dati personali qualora le parti non risolvano in via amichevole le controversie relative al trattamento dei dati personali conformemente alla presente appendice fintantoché essa non ritenga che la questione sia stata risolta in modo soddisfacente dalla parte destinataria. I dati a carattere personale già trasferiti continuano a essere trattati conformemente alla presente appendice.
